

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

## 6<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

GIOVEDÌ 8 GENNAIO 1970

(25<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente PIOVANO

### INDICE

#### DISEGNO DI LEGGE

##### Discussione e approvazione con modificazioni:

« Inquadramento d'ufficio nei bienni dei professori di ruolo in servizio nelle classi di collegamento » (407) (D'iniziativa dei senatori La Rosa ed altri) (1):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 469, 474, 475, 476
ARNONE . . . . .	473, 474
FARNETI Ariella . . . . .	476
LA ROSA . . . . .	472, 473, 474
LEMONI, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione . . . . .	473, 474, 475
PELLICANÒ . . . . .	476
ROMAGNOLI CARETONI Tullia . . . . .	476
ROMANO . . . . .	472, 475
SPIGAROLI, relatore . . . . .	470, 472, 473, 474, 475, 476

La seduta ha inizio alle ore 17,20.

Sono presenti i senatori: Arnone, Bertola, Burtulo, Cassano, Codignola, Falcucci Fran-

(1) Nel corso della discussione il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Inquadramento nei bienni di professori di ruolo in servizio nelle classi di collegamento ».

ca, Farneti Ariella, Iannelli, La Rosa, Pellicanò, Piovano, Renda, Romano, Rosa, Smurra, Sotgiu, Spigaroli e Zaccari.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Antonicelli è sostituito dalla senatrice Tullia Romagnoli Caretoni.

Intervengono il ministro della pubblica istruzione Ferrari-Aggradi ed il sottosegretario di Stato allo stesso Dicastero Limoni.

ZACCARI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge d'iniziativa dei senatori La Rosa ed altri: « Inquadramento d'ufficio nei bienni dei professori di ruolo in servizio nelle classi di collegamento » (407)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori La Rosa, Verzotto, Attaguile, Cerami, Andò e Arcudi: « Inquadramento d'ufficio nei bienni dei professori

di ruolo in servizio nelle classi di collegamento ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Debbo ricordare che questo disegno di legge, inizialmente assegnato in sede referente, in tale sede è stato ampiamente esaminato dalla Commissione il 26 novembre scorso. A conclusione della discussione la Commissione stabilì di chiedere l'assegnazione del provvedimento in sede deliberante. A tale richiesta aderì anche il rappresentante del Governo, il compianto senatore Bellisario, il quale fece tuttavia presente la necessità di inserire nel provvedimento una esplicita norma tendente a disporre che le cattedre conferite ai docenti considerati siano detratte dal contingente da assegnare in forza della legge n. 468 del 1968.

Il Presidente del Senato, poi, nell'accogliere la richiesta di trasferimento di sede, richiama il parere formulato sul disegno di legge dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente, che suggerisce di indicare i capitoli di bilancio ai quali imputare i maggior oneri che il provvedimento comporterà.

S P I G A R O L I , *relatore*. Il disegno di legge al nostro esame, che — come ha ricordato il Presidente — è già stato approvato dalla Commissione in sede referente, si propone di modificare la legge n. 468 del 1968. E non è senza commozione che ricordo la legge n. 468 che è uno dei provvedimenti che reca il nome del compianto collega Bellisario: è la famosa legge cosiddetta « Bellisario seconda ». Essa, insieme alla legge n. 603 del 1966, farà ricordare a lungo agli insegnanti della scuola secondaria il nome del caro collega Bellisario il quale si è sempre vivamente preoccupato del miglioramento delle condizioni della scuola italiana cercando, attraverso adeguati provvedimenti, di creare condizioni di maggiore tranquillità e stabilità per il suo personale insegnante. Con queste leggi circa 40 mila docenti delle scuole secondarie sono diventati o diventeranno di ruolo. E una cifra veramente imponente, che supera quella dei docenti che negli anni precedenti sono diventati di ruolo attraverso i normali concorsi. Questo per dare un'idea della straordinaria importanza, per la vita

della scuola secondaria italiana, delle due « leggi Bellisario ».

Il disegno di legge al nostro esame intende modificare l'articolo 2, ultimo comma, della legge n. 468 del 1968 che tratta dei professori di ruolo speciale transitorio, nel senso di stabilire delle condizioni più vantaggiose per questa categoria di professori.

L'articolo 2 della citata legge n. 468 stabilisce che possono essere assegnati alle cattedre che verranno istituite per i bienni degli istituti tecnici e per le classi di collegamento degli istituti magistrali e dei licei scientifici, per gli insegnamenti che ancora non sono in organico, i professori della scuola media che, fra gli altri requisiti, abbiano quello di essere entrati nei ruoli di tale scuola prima del 1957 (cioè prima dell'applicazione del sistema delle abilitazioni decentrate). Si dice poi che analogo trattamento possono avere i professori di ruolo ordinario rimasti nei posti di ruolo speciale transitorio prima esistenti nei bienni degli istituti tecnici e nelle classi di collegamento degli istituti magistrali e dei licei scientifici.

Perchè si parla dei professori ordinari che attualmente si trovano ad insegnare nelle classi di collegamento? In virtù di provvedimenti piuttosto antichi, e precisamente della legge n. 1127 del 1948 e della successiva legge n. 405 del 1949, sono stati istituiti i ruoli speciali transitori per quegli insegnamenti che non figuravano allora nei ruoli organici. A questi posti potevano aspirare sia i professori ordinari della scuola media di quel tempo, sia i professori in possesso di determinati titoli di abilitazione da specificare, attraverso apposito bando, sia anche coloro che erano in possesso non di titoli abilitanti ma di una laurea specifica. Questi poi, per conservare il posto eventualmente ottenuto, avrebbero dovuto, entro il limite di tempo stabilito, conseguire l'abilitazione.

Successivamente, una decina di anni dopo, questi posti di ruolo speciale transitorio sono stati aboliti e gli insegnanti che li occupavano sono stati immessi nei ruoli ordinari della scuola media perchè non potevano essere assegnati ai ruoli ordinari di classi di

collegamento nè dei bienni che non esistevano.

Un certo numero di questi insegnanti di ruolo speciale transitorio provenienti dalla vecchia media, peraltro, hanno chiesto ed ottenuto di rimanere nel posto da loro occupato: avevano fatto tanti sacrifici per occupare quel posto, spesso avevano rinunciato ad una cattedra, comoda per essere, ad esempio, nella località in cui risiedevano, pur di poter insegnare nelle scuole secondarie e superiori, e successivamente, dopo lunghe attese, erano riusciti a ritornare nelle sedi di residenza: si può comprendere perchè, una volta divenuta operante la legge n. 799 del 1957 (che aboliva i ruoli speciali transitori), abbiano fatto di tutto per rimanere nei posti di ruolo speciale transitorio che occupavano; e lo hanno ottenuto perchè quella legge consentiva, a coloro che lo volessero, di rimanere in tali posti già di ruolo speciale transitorio.

Non sono molti i professori che, essendo di ruolo ordinario nella scuola secondaria, hanno ottenuto di rimanere nei posti che erano stati di ruolo speciale transitorio; penso che complessivamente siano trecento o quattrocento in tutta l'Italia.

Ora, la legge n. 468 del 1968, (malgrado il diverso orientamento di questa Commissione al tempo della sua approvazione) non prevede alcuna particolare agevolazione per detti professori della scuola secondaria di primo grado che attualmente insegnano in posti che furono di ruolo speciale transitorio nelle classi di collegamento, nelle magistrali, nei licei scientifici o bienni di istituti tecnici: costoro sono oggi sullo stesso piano degli altri professori della scuola media che sono entrati in tale scuola prima del 1957 e che intendono partecipare al concorso previsto dalla citata legge n. 468 (come i colleghi fanno, infatti, la suddetta legge n. 468 ammette al concorso per le cattedre delle scuole secondarie di secondo grado anche i professori della scuola media, i quali non siano in possesso di abilitazione per la scuola secondaria superiore ma che siano entrati nella scuola di primo grado prima del 1957, limitatamente però per le cattedre dei bienni e delle classi di collegamento).

Con il disegno di legge del senatore La Rosa si intende invece recare giustamente un vantaggio ai professori che ancora insegnano in posti che furono di ruolo speciale transitorio e che diventano di ruolo ordinario in virtù della legge n. 468. Tale legge, come è noto, non solo dispone un concorso per titoli per le scuole secondarie superiori, in analogia a quanto previsto dalla legge n. 603 già ricordata, che ha previsto un concorso per titoli per la scuola secondaria di primo grado per coloro che fossero in possesso dell'abilitazione col punteggio minimo (cioè sei decimi), ma istituisce anche nuove cattedre tra cui le cattedre di lingua straniera che per tanto tempo sono state pressochè inesistenti nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado.

Sembra invero ragionevole (come suggerisce il proponente) che i primi ad occupare tali cattedre siano coloro che con tanto impegno hanno da diversi anni svolto il loro servizio nella scuola secondaria superiore, pur restando inquadrati nei ruoli della scuola secondaria di primo grado. Sarebbe doloroso se questi insegnanti, che hanno ormai acquisito una esperienza particolarissima, per ragioni di anzianità venissero scalzati e rimandati alla scuola di primo grado da altri che, provenendo appunto da tale tipo di scuola, non hanno quanto meno l'esperienza didattica adeguata per posti di insegnamento nei bienni e nelle classi di collegamento.

È questa la *ratio* del provvedimento: ad insegnanti che hanno maturato una esperienza di insegnamento in un settore delle nostre scuole, per il quale hanno dato prova di speciale preparazione, si vogliono evitare degli spostamenti, direi traumatici, che indubbiamente recherebbero un danno notevole proprio alla scuola. Tolti dal posto che attualmente occupano e portati nella scuola media, detti insegnanti si troverebbero tutt'altro che a loro agio: essi da venti anni insegnano in classi di scuole secondarie superiori, mentre i subentranti, nella generalità, non avrebbero l'esperienza necessaria per svolgere adeguatamente l'insegnamento richiesto. Quindi, disagio sia nelle classi di collegamento e nei bienni degli istituti tecnici, sia nelle classi della scuola media

Per questi motivi ritengo senz'altro che il presente disegno di legge debba essere approvato; anche perchè, come dicevo, la nostra Commissione su tale argomento si era già pronunciata in termini positivi molto espliciti. Essa aveva infatti stabilito nel testo della legge n. 468, da essa approvata e trasmesso alla Camera dei deputati nella passata legislatura, una priorità assoluta per coloro che attualmente occupano i posti di insegnamento nell'ambito delle classi di collegamento e dei bienni, cioè i posti che in precedenza erano stati di ruolo speciale transitorio. La Camera dei deputati fu di diverso avviso.

Come ha detto il nostro Presidente, la Commissione finanze e tesoro ha fatto presente l'opportunità che all'articolo 2 venga dato un carattere meno generico: dovranno essere indicati i capitoli sui quali la spesa graverà.

Vorrei ora far presente che nell'articolo 1 vi è un inciso che non mi sembra pertinente e coerente con il resto del testo. Nel testo di tale disposizione, l'elencazione degli aventi titolo reca: « i professori ordinari provenienti dai ruoli speciali transitori, in servizio nelle classi di collegamento dei licei scientifici e degli istituti magistrali oppure nelle prime e seconde classi degli istituti tecnici di ogni tipo (compresa la prima lingua straniera negli istituti tecnici ad indirizzo commerciale e mercantile, eccetera) ». Mi pare, ripeto, che quest'ultimo inciso non si agganci al resto del testo: soggetto dell'intera frase sono i professori ordinari provenienti dai ruoli straordinari transitori in servizio nelle classi di collegamento dei licei scientifici e degli istituti magistrali, oppure nelle prime e seconde classi degli istituti tecnici di ogni tipo: gli insegnanti della prima lingua straniera negli istituti tecnici godranno degli stessi benefici di cui godono tutti gli altri, perchè sono esplicitamente indicate tutte le classi di insegnamento alle quali viene esteso il beneficio dell'articolo 1.

Con questa precisazione non mi resta che invitare gli onorevoli colleghi ad approvare il provvedimento.

R O M A N O . Vorrei un chiarimento dal relatore. Egli ha detto che gli insegnanti in questione verranno inquadrati d'ufficio nelle sedi ove attualmente prestano servizio e nelle cattedre istituite ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 468.

Si potrebbe però verificare il caso che le cattedre vengano istituite in località diverse da quelle in cui gli insegnanti prestano attualmente servizio, oppure che non vengano affatto istituite. In questo caso, come si risolverà la questione? È infatti possibile, ad un certo momento, che i due elementi, sede e cattedra, non coincidano, ed allora come si regolerà il Ministero?

S P I G A R O L I , *relatore*. Il problema, a mio avviso, si porrebbe solo in questo caso: che non ci sia un numero sufficiente di ore per consentire la formazione di una cattedra nell'ambito dei bienni o delle classi di collegamento ed il caso specifico potrebbe essere quello dell'insegnamento delle lingue straniere. Ma questa evenienza, ripeto, mi pare sia comunque difficile a realizzarsi e riguarderà, in ogni caso, piccole sedi dove è poco probabile che si trovino insegnanti del tipo di quelli previsti dal provvedimento in esame.

R O M A N O . Non sarebbe possibile modificare il testo dell'articolo 1 nel senso di precisare che gli insegnanti in questione sono inquadrati d'ufficio nelle cattedre istituite ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 468 e « possibilmente » nelle sedi ove attualmente prestano servizio?

L'avverbio « possibilmente », infatti, risolverebbe la questione per cui, se dovesse presentarsi anche un solo caso nel quale vi fosse discrepanza tra i due elementi, sede e cattedra, il Ministro sarebbe in grado di intervenire.

L A R O S A . L'inconveniente lamentato dal senatore Romano non dovrebbe verificarsi in quanto il provvedimento in esame interessa, in effetti, solo le grandi città. Porto un esempio: nella mia provincia, Ragusa, non vi è neanche un professore interessato a queste disposizioni.

Non sono comunque contrario ad accogliere l'emendamento suggerito dal senatore Romano: del resto l'articolo 1 già dispone l'inquadramento nelle sedi ove gli insegnanti prestano servizio.

**S P I G A R O L I**, *relatore*. Ed infatti inserire nel testo del provvedimento la parola « possibilmente » conferirebbe all'Amministrazione un potere discrezionale ora non previsto, per cui si potrebbe verificare che alcuni insegnanti di cui si occupa il provvedimento non vengano confermati nelle cattedre che, in virtù della citata legge n. 468, sostituiranno i posti di insegnamento che essi attualmente occupano.

**A R N O N E**. Un breve intervento per dichiarazione di voto.

Sono del parere che tra le tante sanatorie fatte in questi ultimi anni, quella in esame sia una delle più giuste, opportune ed innocue; non si concedono grandi privilegi, ma si prende atto di una realtà di lunga durata normalizzando una situazione incomprensibilmente precaria.

Per questi motivi sono favorevole all'approvazione del provvedimento.

**S P I G A R O L I**, *relatore*. Ribadisco anche io il mio assenso al provvedimento che dovremmo approvare così com'è formulato, tranne l'abolizione dell'inciso in parentesi: « compresa la prima lingua straniera negli istituti tecnici ad indirizzo commerciale e mercantile », che, ripeto, è del tutto superfluo.

**L I M O N I**, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Per quanto si riferisce alle preoccupazioni manifestate dal senatore Romano, debbo dire che queste, a mio avviso, non hanno alcun fondamento: a me sembra infatti che la dizione adottata dall'articolo 1, « sono inquadrati d'ufficio, (suggerirei di sostituire l'espressione " d'ufficio " con l'altra " a domanda " che ritengo senza altro preferibile) nelle sedi ove attualmente prestano servizio » sia sufficiente ad evitare il sorgere di eventuali dubbi od equivoci.

A nome del Governo, poi, proporrei di inserire sempre all'articolo 1 un nuovo comma aggiuntivo del seguente tenore: « Il numero delle cattedre assegnate ai sensi del precedente comma viene detratto dal contingente di cattedre da conferire ai sensi della anzidetta legge 2 aprile 1968, n. 468, secondo il disposto dell'articolo 6, comma secondo, della legge stessa ».

Per quanto concerne infine l'opportunità, segnalata dalla Commissione finanze e tesoro, di indicare all'articolo 2 i capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione ai quali gli oneri derivanti dall'applicazione della legge per l'anno finanziario 1970 verranno imputati, non ho nulla in contrario a che si faccia chiaramente riferimento ai capitoli 1841, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2012 che per l'istruzione classica, scientifica, magistrale e tecnica prevedono stanziamenti nel bilancio del 1970 per il settore considerato.

**L A R O S A**. A me sembra che la Commissione finanze e tesoro non abbia colto il significato del disegno di legge e che l'indicazione dei capitoli di bilancio sui quali la spesa dovrà gravare, e quindi lo stesso articolo 2, siano senz'altro superflui: in realtà, il provvedimento non dovrebbe comportare alcuna maggiore spesa. Soprattutto si tenga presente l'emendamento aggiuntivo proposto dal Governo, secondo cui le cattedre necessarie verranno detratte dal contingente fissato dalla citata legge n. 468, già considerato dai capitoli di bilancio.

**L I M O N I**, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Come sono pagati, attualmente, questi professori? E dopo l'inquadramento previsto dal provvedimento in esame come verranno pagati?

**L A R O S A**. La maggiore spesa rientra nelle previsioni relative all'istituzione delle nuove cattedre. Con l'emendamento aggiuntivo proposto dal sottosegretario Limoni, ripeto, non si vede neppure l'opportunità di mantenere l'articolo 2.

A R N O N E . Concordo con il senatore La Rosa sul fatto che l'attuazione del presente provvedimento non richiederà ulteriori stanziamenti: ritengo però che, *ad abundantiam*, sia meglio mantenere comunque l'articolo 2.

L I M O N I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Credo anche io che valga la pena di esplicitare quella norma.

S P I G A R O L I , *relatore*. Sono d'accordo con l'onorevole Sottosegretario di Stato.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli di cui do lettura:

#### Art. 1.

Nella prima applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 468, i professori ordinari provenienti dai ruoli speciali transitori, in servizio nelle classi di collegamento dei licei scientifici e degli istituti magistrali oppure nelle prime e seconde classi degli istituti tecnici di ogni tipo (compresa la prima lingua straniera negli istituti tecnici ad indirizzo commerciale e mercantile) ovvero che nelle predette classi prestino servizio per completamento di orario a norma del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, e del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405, sono inquadrati d'ufficio nelle sedi ove attualmente prestano servizio e nelle cattedre istituite ai sensi dell'articolo 3 della precitata legge 2 aprile 1968, n. 468.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Spigaroli un emendamento tendente a sopprimere le parole: « compresa la prima lingua straniera negli istituti tecnici ad indirizzo commerciale e mercantile ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

È stato inoltre presentato dal senatore La Rosa un emendamento tendente ad aggiungere, dopo le parole: « e del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405, » le altre: « nonchè i professori di lingua straniera, iscritti nei ruoli ordinari transitori ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 816, e provenienti dai ruoli dei ginnasi e dei corsi inferiori degli istituti magistrali e degli istituti tecnici ».

L A R O S A . Con l'articolo 15 del decreto luogotenenziale 7 settembre 1945, numero 816, i ruoli dei professori di lingua straniera nei ginnasi, negli istituti magistrali e negli istituti tecnici furono trasformati in ruoli transitori, annessi ai ruoli degli insegnanti di scuola media.

Gli insegnanti in parola vennero inquadrati, in base all'articolo 3 del regio decreto-legge 1º maggio 1924, n. 653, nei ruoli A e B, a seconda che fossero o non in possesso di laurea.

Con detto provvedimento questi docenti vennero così relegati, senza possibilità di recupero, in una posizione giuridica corrispondente ad un insegnamento di ruolo B, mentre avrebbero avuto il diritto, in base al concorso vinto, di passare negli istituti di secondo grado.

Con l'emendamento in esame si vuole riparare a suddetto atto di ingiustizia, considerato anche che l'articolo 6 della legge 22 settembre 1960, n. 1079, aveva fatto salvo il diritto dei suddetti insegnanti ad una sistemazione in sede di riordinamento degli istituti secondari di secondo grado.

Pertanto è giusto e doveroso che si confermino anche per tali insegnanti sede e cattedra da loro occupate, evitando così ad essi il disagio di possibili nuove assegnazioni di sede e di cattedra cui verrebbero trasferiti, nel momento in cui sarà operante la legge n. 468, ormai alla fine della loro carriera. Si tratta peraltro di professori che da circa ventiquattro anni occupano quelle cattedre e che hanno raggiunto non solo il massimo coefficiente, ma addirittura il massimo degli scatti di carriera. Neanche tale emendamento comporta infatti alcuna maggiore spesa.

S P I G A R O L I , *relatore*. Non ho nulla in contrario ad accogliere l'emendamento proposto dal senatore La Rosa.

L I M O N I , *sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione*. Mi associo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore La Rosa.

(È approvato).

È stato inoltre presentato dal sottosegretario Limoni un emendamento tendente a sostituire le parole: « d'ufficio » con le altre: « a domanda ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

R O M A N O . In seguito all'approvazione di questo emendamento, dovrà essere modificato anche il titolo del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Il sottosegretario Limoni ha presentato infine un emendamento tendente ad inserire alla fine dell'articolo 1, un comma aggiuntivo del seguente tenore:

« Il numero delle cattedre assegnate ai sensi del precedente comma viene detratto dal contingente di cattedre da conferire ai sensi dell'anzidetta legge 2 aprile 1968, n. 468, secondo il disposto dell'articolo 6, comma secondo, della legge stessa ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1, che, con gli emendamenti testè approvati, e con qualche ritocco di ordine formale, risulta così formulato:

#### Art. 1.

Nella prima applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 468, i professori ordinari

provenienti dai ruoli speciali transitori, in servizio nelle classi di collegamento dei licei scientifici e degli istituti magistrali, o nelle prime e seconde classi degli istituti tecnici di ogni tipo; ovvero che nelle predette classi prestino servizio per completamento di orario a norma del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, e del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405; nonchè i professori di lingua straniera iscritti nei ruoli ordinari transitori ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 816, e provenienti dai ruoli dei ginnasi e dei corsi inferiori degli istituti magistrali e degli istituti tecnici, sono inquadrati, a domanda, nelle sedi ove prestano servizio, nei ruoli relativi alle cattedre istituite ai sensi dell'articolo 3 della precitata legge 2 aprile 1968, n. 468.

Il numero delle cattedre assegnate ai sensi del precedente comma viene detratto dal contingente di cattedre da conferire ai sensi della anzidetta legge 2 aprile 1968, n. 468, secondo il disposto dell'articolo 6, comma secondo, della legge stessa.

(È approvato).

#### Art. 2.

La spesa necessaria all'attuazione della presente legge graverà sui normali capitoli di bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il relatore, senatore Spigaroli, propone un emendamento tendente a sostituire l'intero testo con il seguente:

« Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1970 si provvederà con gli stanziamenti di cui ai capitoli nn. 1841, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2012 del relativo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione ».

L I M O N I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole a questo emendamento.

6<sup>a</sup> COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)25<sup>a</sup> SEDUTA (8 gennaio 1970)

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, lo metto ai voti.  
(È approvato).

F A R N E T I A R I E L L A . A nome del Gruppo comunista dichiaro che, in linea di massima, siamo favorevoli all'approvazione del disegno di legge.

Desidero tuttavia fare una considerazione in relazione all'emendamento presentato dal rappresentante del Governo all'articolo 1, non tanto per lamentare il fatto che il numero delle cattedre da assegnare ai sensi di questa norma verrà detratto dal contingente di cattedre da conferire ai sensi della legge n. 468, quanto per porre in evidenza (cosa, questa, che è emersa con chiarezza anche nel corso della discussione del bilancio della Pubblica istruzione) che esiste ancora un elevato numero di insegnanti non di ruolo sia nella scuola media che nella scuola secondaria superiore e che vi è necessità, quindi, di un più rapido e sollecito reperimento delle cattedre, nonchè di un aggiornamento delle cattedre stesse al fine di evitare quanto più possibile la plethora di insegnanti non di ruolo, che creano inevitabilmente all'interno della scuola una situazione di insicurezza e di difficoltà nell'insegnamento stesso, soprattutto per quanto riguarda l'inizio dell'insegnamento in modo regolare, come si è verificato anche quest'anno.

Desidero, inoltre, far presente che è deferito all'esame della nostra Commissione un altro disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, che si rifà, come il provvedimento in discussione, alla legge numero 468, cioè il disegno di legge n. 749; colgo l'occasione per sollecitarne la discussione ed, eventualmente, l'approvazione.

P E L L I C A N O ' . A nome dei senatori del mio Gruppo dichiaro il nostro consenso per questo provvedimento, condividendo noi tutti i motivi addotti dal relatore e dagli altri colleghi che sono intervenuti nel dibattito. Aggiungo che tale voto favorevole è dovuto anche al fatto che per venti anni molti di questi professori, sostenendo grossi sacrifici anche economici, hanno prestato un servizio anche non retribuito, e che finalmente con questo provvedimento rendiamo giustizia a tale categoria.

R O M A G N O L I C A R E T T O N I T U L L I A . A nome dei senatori della sinistra indipendente dichiaro che voteremo a favore di questo disegno di legge che sana un'ingiustizia, rende possibile una certa stabilità e conferisce dignità a benemeriti colleghi della scuola.

P R E S I D E N T E . In accoglimento della proposta del senatore Romano, il titolo del disegno di legge dovrebbe essere così modificato: « Inquadramento nei bienni di professori di ruolo in servizio nelle classi di collegamento ».

Poichè non si fanno osservazioni, rimane così stabilito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

*La seduta termina alle ore 18,15.*